

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 311

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPUZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

Norme sulla difesa nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il delicato problema della difesa nazionale non è stato mai affrontato, da noi, in maniera organica per obiettive difficoltà derivanti dai condizionamenti di ordine costituzionale e dalle peculiarità del nostro sistema politico.

Sotto il profilo costituzionale, infatti, il potere di indirizzo politico - che compete al Governo in collegamento con la maggioranza parlamentare - viene bilanciato dalle funzioni attribuite ad altri importanti organi costituzionali, con una visione accentuatamente garantistica che non sempre risponde alle esigenze di chiarezza e di rapidità decisionale, soprattutto nelle situazioni di emergenza e crisi; situazioni che chiamano in causa l'impiego di strutture,

organismi e forze di elevata caratterizzazione operativa.

La peculiarità del sistema politico, rappresentata dall'articolazione in senso multipartitico, imponendo Governi di coalizione e, comunque, una ben più vivace dialettica politica ed una frequente contrapposizione di punti di vista, anche all'interno della stessa maggioranza, rende estremamente laboriosa la definizione di linee concordate in materia di difesa.

In sostanza, in merito alle grandi questioni di politica estera, sicurezza e difesa, il potere esecutivo del nostro Paese dispone - nei confronti del potere esecutivo dei principali Paesi occidentali - di un minore margine di discrezionalità, che non può

non riflettersi sulle capacità di azione sul piano internazionale e, soprattutto, sulla prontezza di risposta in situazioni particolari di crisi e di emergenza.

Come è stato messo in evidenza in pregevoli studi effettuati presso il Centro Militare di Studi Strategici, la situazione risulta aggravata dalla «mancanza di un'aggiornata legislazione sui poteri di crisi, sul comando delle Forze Armate e sulla stessa organizzazione e sui meccanismi di funzionamento del vertice politico-strategico e della Difesa».

Sempre facendo riferimento agli anzidetti studi, val la pena di rimarcare che:

«mancano, altresì, le strutture interministeriali specializzate di settore che consentano un adeguato coordinamento delle attività connesse alla sicurezza e alla difesa di competenza dei vari Dicasteri»;

gli inconvenienti che ne conseguono sono emersi clamorosamente in occasione di incidenti che hanno interessato, pochi anni fa, la sicurezza del nostro Paese («Achille Lauro» e «Sigonella»);

proprio in relazione a tali inconvenienti, su sollecitazione del Presidente della Repubblica, è stata costituita una Commissione di esperti (la così detta «Commissione Paladin») per «approfondire l'esame e lo studio dei problemi concernenti la disciplina dei poteri di comando delle Forze Armate e delle procedure e competenze per il loro impiego in caso di guerra, di crisi internazionali o di calamità pubbliche, e di formulare le conseguenti proposte in merito, in relazione all'ordinamento costituzionale»;

la «Commissione Paladin», a conclusione dei lavori, ha fornito utili indicazioni - in base al diritto vigente - circa le soluzioni da adottare per una definitiva regolamentazione del settore.

Il Disegno di Legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento mira, appunto, a colmare le lacune esistenti, facendo tesoro dell'attività di ricerca compiuta in seno al Centro Militare di Studi Strategici e soprattutto delle preziose indicazioni presentate, in quella sede, dal Prof. Giuseppe di Vergottini.

La soluzione proposta si richiama alle indicazioni della «Commissione Paladin», stabilendo i seguenti punti fermi:

1) l'alto comando delle Forze Armate attribuito dalla Costituzione al Presidente della Repubblica ha carattere formale e non sostanziale;

2) il Consiglio Supremo di Difesa è un organo di informazione e consultazione;

3) la politica di difesa e la politica militare rientrano tra le attribuzioni specifiche del Governo e del Parlamento;

4) anche in situazioni di crisi e di emergenza rimane assicurato il principio della centralità del Parlamento con funzioni di vigilanza e controllo.

Il Disegno di Legge vuole rendere leggibile - con una netta ripartizione di responsabilità e funzioni - il processo decisionale in merito ai grandi problemi della difesa e della sicurezza, prendendo in successivo esame:

il significato da attribuire alla difesa nazionale - nei suoi due aspetti, militare e civile - nel più ampio contesto della sicurezza sul piano internazionale, che lo Stato è chiamato a garantire alla comunità nazionale;

la differenza che intercorre fra difesa civile e difesa militare;

le caratteristiche specifiche della difesa militare, con la chiara precisazione delle responsabilità che competono ai vari organi di vertice, sia in situazioni normali sia in caso di emergenza.

Nel sistema di difesa nazionale che si pensa di mettere in atto, vengono ad assumere particolare rilievo:

il Comitato Interministeriale per la difesa nazionale che si trasforma in Comitato politico-strategico, in caso di emergenza, diventando organismo specifico con funzioni decisionali per la gestione dell'emergenza stessa;

il Comitato Parlamentare di vigilanza - di cui alla Legge 24 ottobre 1977, n. 801 - che estende le sue attribuzioni al controllo delle norme previste dal Disegno di Legge in esame ed ha un suo ben preciso ruolo di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigilanza in situazioni di emergenza e di guerra.

In sostanza, il Disegno di Legge disciplina - nel rispetto dell'attuale assetto costituzionale - il complesso di attività che, in tema di difesa nazionale, lo Stato è chiamato a svolgere, analizzando tutti i passaggi che danno vita al processo decisionale fino ad attivare i meccanismi operativi di pianificazione, organizzazione, preparazione ed impiego delle forze.

Le soluzioni indicate - che non si ritiene possano essere messe in discussione da eventuali, prevedibili modifiche in sede di riforme istituzionali - hanno una precisa valenza politica nella razionalizzazione del rapporto fra i vari poteri dello Stato.

Con questo Disegno di Legge, si colma finalmente una lacuna, consentendo al nostro Paese di allinearsi sulle posizioni dei principali alleati occidentali. Questi, peraltro, già da parecchi decenni dispongono di un complesso organico di norme che non lasciano alcun margine di incertezza.

L'ordinamento della Repubblica Federale di Germania, ad esempio, è caratterizzato - già in sede costituzionale - da una rigorosa e puntuale regolamentazione dei diversi stati di crisi e fissa, senza possibilità di equivoci, le competenze di guida e di comando delle Forze Armate. In pratica, le diverse situazioni che possono presentarsi tra i due limiti estremi della pace e della guerra (*tensioni interne ed internazionali*) sono oggetto di specifica trattazione nella «Legge fondamentale» e nelle regolamenta-

zioni di settore, con norme specifiche che stabiliscono i rapporti fra i diversi poteri dello Stato e disciplinano l'esercizio concreto degli strumenti operativi in ciascuna fase.

Analoghe considerazioni - in contesti costituzionali assai diversi - possono essere fatte per gli altri Paesi occidentali, tutti avendo, come fattore comune, con il sostegno della prassi o con il conforto di normative, la piena attitudine di far fronte alle emergenze con strutture di comando prestabilite e con rapporti fra poteri nettamente precisati.

Anche nella prospettiva dell'unificazione europea e dell'obiettivo della comune difesa, l'Italia non può non affrontare il tema della razionalizzazione del sistema di responsabilità, funzioni e comando, al fine di pervenire ad un assetto che, specie nelle emergenze internazionali che riguardano più Paesi, sia in grado di cooperare.

Si tratta, anche, di costituire - per situazioni del genere - l'«interfaccia» che consenta di operare insieme.

Nello stesso tempo, realizzando una siffatta razionalizzazione, si pongono le basi per una più puntuale precisazione delle funzioni e dei compiti del vertice militare.

Il Disegno di Legge viene ad incidere, altresì, sulla stessa impostazione del servizio a favore della comunità nazionale, superando la concezione attuale, là dove si precisa che «tutti i cittadini hanno il dovere di concorrere - nei modi prescritti dalla legge - alla difesa nazionale» (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Difesa nazionale)

1. È compito primario dello Stato garantire che la vita della comunità nazionale si svolga nelle migliori condizioni di sicurezza, interna ed internazionale.

2. Le condizioni di sicurezza internazionale vengono perseguite attraverso un complesso di attività che configurano la difesa nazionale - nelle sue due componenti, militare e civile - ed interessano i settori politico, diplomatico, economico, finanziario, scientifico, tecnologico, industriale e militare.

3. La difesa nazionale è indirizzata alla protezione della vita e dell'incolumità della popolazione, dell'integrità territoriale, dell'indipendenza nazionale e dell'ordinamento costituzionale della Repubblica nei confronti di qualsiasi minaccia che pregiudichi la sicurezza. Per il raggiungimento di tali obiettivi, lo Stato predispone ogni opportuna misura diretta a prevenire ed a fronteggiare situazioni di pericolo.

4. Nel contesto della sicurezza internazionale, lo Stato aderisce, inoltre, ad impegni per azioni finalizzate al mantenimento ed al ripristino della pace e del diritto internazionale.

5. Nella predisposizione degli strumenti e dei mezzi della difesa nazionale, lo Stato, in ottemperanza alla Costituzione, si conforma agli obblighi derivanti dalla propria appartenenza alle organizzazioni internazionali e dai trattati vigenti.

Art. 2.

(Difesa militare)

1. Lo Stato assicura la propria difesa militare con l'organizzazione, la preparazio-

ne e, se necessario, l'impiego delle Forze Armate.

Art. 3.

(Difesa civile)

1. Lo Stato assicura la difesa civile della comunità nazionale, provvedendo all'organizzazione, alla preparazione ed all'impiego di tutte le risorse della Nazione, in modo da garantire la continuità e l'efficacia dell'ordinamento costituzionale, dell'azione del Governo e dell'apparato economico e produttivo, nonché la capacità di resistenza della popolazione, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o delle situazioni di emergenza disciplinate dalla presente legge.

Art. 4.

(Doveri dei cittadini)

1. Tutti i cittadini hanno il dovere di concorrere, nei modi prescritti dalla legge, alla difesa nazionale.

Art. 5.

(Organi della difesa nazionale)

1. Gli organi della difesa nazionale sono:

- a) il Presidente della Repubblica;
- b) il Consiglio Supremo di Difesa;
- c) la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica ed il Comitato Parlamentare di controllo e vigilanza sui poteri di guerra e di emergenza, di cui all'articolo 10 della presente legge;
- d) il Governo della Repubblica, e segnatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i singoli Ministri nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato Interministeriale per la difesa nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 6.

*(Attribuzioni del Presidente della Repubblica
in materia di difesa)*

1. Il Presidente della Repubblica, rappresentante dell'unità nazionale e supremo garante dell'ordinamento costituzionale, ha il comando delle Forze Armate a norma dell'articolo 87 della Costituzione.

2. Quale Comandante Supremo delle Forze Armate, esercita l'alta vigilanza sulla conformità alla Costituzione degli indirizzi della politica di difesa nazionale.

3. Si avvale del Consiglio Supremo di Difesa nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge.

4. Sono intestati al Presidente della Repubblica, o da questi autorizzati, tutti gli atti di preposizione al comando o che disciplinano l'attribuzione del comando, nonché tutti gli atti di trasferimento, o di autorizzazione al trasferimento di autorità di comando, ad autorità non nazionali, su unità militari italiane.

5. Il Presidente della Repubblica:

a) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

b) emana i decreti concernenti l'impiego delle Forze Armate per emergenze diverse da quelle di guerra, riguardanti la difesa nazionale ed operazioni militari di autodifesa collettiva previste dai trattati internazionali;

c) autorizza, altresì, l'impiego di unità delle Forze Armate per compiti diversi da quelli indicati all'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

6. Tutti gli atti di cui al presente articolo sono autorizzati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Difesa.

7. Con apposito regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo stabilisce tipo e forma di atti ed autorizzazioni di cui al comma 6.

8. Il Presidente della Repubblica è costantemente informato dal Governo su tutto ciò che concerne la sicurezza della Repubblica, gli impegni internazionali assunti, la

difesa militare, la difesa civile, la politica militare ed i conseguenti indirizzi strategici ed operativi, la pianificazione generale, l'organizzazione e la preparazione delle Forze Armate, la politica scientifico-tecnologica della difesa, la politica industriale e le predisposizioni di mobilitazione.

9. Le forme ed i modi dell'informazione dovuta dal Governo al Presidente della Repubblica sono stabiliti in apposito regolamento governativo, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo di Difesa. Può presiedere, altresì, i Comitati e le Commissioni previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251.

Art. 7.

*(Attribuzioni del Governo
e del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di difesa nazionale)*

1. L'esercizio effettivo del comando è attribuito al Governo, secondo gli indirizzi e con il controllo del Parlamento e, in conformità alle leggi e secondo l'ordine gerarchico previsto dalle leggi e dai regolamenti, ai Comandanti Militari.

2. In caso di emergenza e di guerra, il comando politico-strategico è esercitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Governo ha il potere - previa deliberazione del Parlamento o in caso di emergenza - di disporre delle Forze Armate e di formulare ed adottare gli atti politici di comando e di impiego, da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica, con le modalità e le forme previste da apposito regolamento governativo, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) dirige la politica generale del Governo in materia di difesa nazionale e ne è responsabile;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri, fermo restando che ciascun Ministro è responsabile, nell'ambito della propria specifica competenza, della preparazione e dell'esecuzione della pianificazione generale della difesa nazionale;

c) tiene costantemente informati il Presidente della Repubblica ed il Parlamento sulle condizioni della sicurezza nazionale;

d) espone alle Camere - in sede di dichiarazioni programmatiche - gli indirizzi generali della politica di difesa nazionale determinati dal Governo;

e) promuove e coordina gli atti di Governo concernenti l'impiego di unità delle Forze Armate e l'adozione di misure straordinarie di difesa;

f) riferisce semestralmente al Parlamento, con relazione scritta, sulla politica di difesa nazionale.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è, altresì, Vice Presidente del Consiglio Supremo di Difesa e può presiedere i Comitati e le Commissioni previste all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251. Nell'assolvimento delle sue funzioni, si avvale della segreteria del Consiglio Supremo di Difesa.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di impiego delle Forze Armate in operazioni militari, assume l'esercizio del potere di comando e di impiego delle Forze Armate, avvalendosi del Ministro della Difesa, al quale può delegare parte delle sue attribuzioni, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa che assume, in tali casi, il comando operativo delle forze impiegate.

7. Per l'esercizio delle sue attribuzioni in caso di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri continua ad avvalersi del Comitato Interministeriale per la difesa nazionale, di cui all'articolo 9 della presente legge, che assume le funzioni di Comitato Politico-strategico.

Art. 8.

(Attribuzioni del Ministro della Difesa)

1. Il Ministro della Difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della Difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua l'indirizzo della Difesa nel quadro delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri gli elementi essenziali per la definizione - per la parte di competenza - della politica di sicurezza;

c) elabora gli indirizzi di politica militare, che vengono successivamente presentati ed illustrati al Consiglio Supremo di Difesa, deliberati dal Governo e sottoposti ad approvazione parlamentare, nel rispetto dei trattati e delle norme di condotta politica internazionale previste dalla Costituzione;

d) attua le deliberazioni del Governo e del Parlamento, emanando direttive in merito alla politica militare, alla pianificazione generale ed a quella di impiego delle Forze Armate, alla politica scientifico-tecnologica ed industriale della Difesa ed all'attività informativa e di sicurezza.

2. Il Ministro della Difesa è responsabile dell'organizzazione, della preparazione e, nel quadro delle determinazioni del Governo, dell'impiego delle Forze Armate. Esercita al riguardo, nell'ambito delle attribuzioni di Governo, i relativi poteri di comando.

3. In condizioni normali, il Ministro della difesa esercita tali poteri avvalendosi dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata.

4. Nei casi previsti dall'articolo 79 della Costituzione e negli altri casi di impiego delle Forze Armate in operazioni militari, il Ministro della difesa emana al Capo di Stato Maggiore della Difesa le direttive e le disposizioni concordate nell'ambito del Comitato Interministeriale per la difesa nazionale ed esercita i poteri delegatigli dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Nei casi di cui al comma 4, il Ministro della difesa continua ad essere responsabile

dell'amministrazione della Difesa e ad esercitare il comando gerarchico e disciplinare sulle Forze Armate.

6. Sulla base degli indirizzi di politica militare, di cui al comma 1, il Ministro della Difesa - previa illustrazione al Consiglio Supremo di Difesa e deliberazione del Consiglio dei Ministri - sottopone all'approvazione del Parlamento i lineamenti della pianificazione delle Forze Armate, articolata per funzioni e compiti, dell'organizzazione e della preparazione delle forze e della politica scientifico-tecnologica ed industriale della Difesa.

7. Gli indirizzi, di cui al comma 1, ed i lineamenti, di cui al comma 6, sono sottoposti dal Ministro della Difesa all'approvazione del Parlamento, dopo che il Governo ha ricevuto la fiducia delle Camere ovvero dopo il verificarsi di sostanziali modificazioni al quadro strategico internazionale, oppure quando richiesto da una delle due Camere.

8. Il Ministro della Difesa emana direttive politico-strategiche ed economico-finanziarie per la pianificazione generale della difesa. Approva, successivamente, tale pianificazione proposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, con i conseguenti programmi tecnico-finanziari.

9. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Ministro della Difesa illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico ed i riflessi in campo militare della situazione delle alleanze;

b) le eventuali conseguenti modifiche ai compiti assegnati alle Forze Armate ed i riflessi sulla loro organizzazione e sulla loro preparazione;

c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista nella legge finanziaria;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie per funzioni operative e per settori di spesa;

e) l'evoluzione delle missioni interforze per quanto riguarda i provvedimenti per adeguare le capacità operative e la preparazione delle Forze Armate;

f) le esigenze connesse con l'organizzazione di comando e con il sostegno tecnologico dello strumento militare;

g) la situazione dei programmi di investimento più significativi e le eventuali misure per la ristrutturazione dello strumento militare;

h) lo stato delle predisposizioni per la mobilitazione ed i lineamenti della politica scientifico-tecnologica ed infrastrutturale della Difesa;

i) la valutazione complessiva dell'idoneità dello strumento militare ad assolvere i compiti assegnati;

l) i rischi derivanti dall'eventuale indisponibilità di fondi adeguati ai compiti ed conseguenti orientamenti per la modifica dei compiti medesimi e dell'organizzazione dello strumento militare.

10. Nella stessa sede indicata al comma 9 e per quanto di competenza, il Ministro della Difesa illustra al Parlamento, nelle linee generali, accordi, piani e programmi - derivanti dai fini complementari che la legge assegna alle Forze Armate - predisposti di concerto con gli altri Ministri interessati, anche con riferimento alle intese e ad altre forme di collaborazione stabilite con gli organi regionali e con gli enti locali.

11. Il Ministro della Difesa, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunica al Parlamento ogni sei mesi gli indirizzi relativi ai programmi di ricerca e sperimentazione connessi con la produzione e la coproduzione dei sistemi d'arma e degli armamenti.

Art. 9.

*(Comitato Interministeriale
per la difesa nazionale)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato Interministeriale per la difesa nazionale cui spetta di:

a) approvare i criteri generali del piano di difesa proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla luce degli indirizzi generali della politica di difesa determinati dal Governo;

b) approvare i criteri della pianificazione generale ed operativa interforze, proposti dal Ministro della Difesa nel quadro degli indirizzi di politica militare approvati dal Parlamento;

c) coordinare l'azione svolta dai Ministri, secondo le rispettive attribuzioni, relativa alla difesa nazionale;

d) esercitare, nei confronti del Consiglio dei Ministri, funzioni preparatorie, di consulenza e proposta in merito alla politica della difesa;

e) promuovere e coordinare l'effettuazione di studi, ricerche e rilevamenti di dati a carattere interministeriale nelle questioni che riguardano la difesa nazionale.

2. Il Comitato Interministeriale per la difesa nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro della Difesa ed è composto:

a) dal Ministro degli Affari Esteri;

b) dal Ministro della Difesa;

c) dal Ministro dell'Interno;

d) dal Ministro del Tesoro;

e) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può convocare alle riunioni altri Ministri, in ragione delle materie all'ordine del giorno, nonchè chiunque ritenga opportuno.

4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con ruolo consultivo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, i direttori del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), i responsabili di vertice delle Forze dell'ordine ed altri.

5. In caso di emergenza, il Comitato Interministeriale assume le funzioni di Comitato Politico-strategico e - integrato nella sua composizione in relazione alle particolari esigenze - diventa organo decisionale per la gestione dell'emergenza stessa.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana norme regolamentari volte a definire la composizione ed a disciplinare il funzionamento del Comitato Interministe-

riale per la difesa nazionale, tenendo presenti, altresì, gli adeguamenti necessari all'atto della trasformazione in Comitato Politico-strategico.

7. Con le norme regolamentari di cui al comma 6, il Governo provvede al riordino delle varie disposizioni emanate e delle diverse iniziative adottate dai diversi Ministeri in materia di gestione delle crisi, al fine di conferire al sistema la necessaria unitarietà organizzativa, strutturale, procedurale ed operativa.

8. Per assicurare il sostegno funzionale al Comitato Interministeriale per la difesa nazionale, viene costituito - alle dipendenze del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - un Dipartimento per la difesa nazionale con compiti di studio, preparazione e informazione, di segreteria e di archivio.

9. L'ordinamento ed i compiti del Dipartimento di cui al comma 8 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Interministeriale per la difesa nazionale.

10. Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, all'approntamento delle attrezzature tecniche e logistiche necessarie all'assolvimento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato Politico-strategico per le esigenze di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 10.

*(Comitato Parlamentare di controllo
e vigilanza
sui poteri di guerra e di emergenza)*

1. Il Comitato Parlamentare, istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, assume, altresì, compiti di vigilanza e controllo sulla sicurezza e sulla difesa nazionale e, in particolare, esercita il controllo sull'applicazione della presente legge.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato di cui al comma 1 può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Comitato Interministeriale per la difesa

nazionale, informazioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della difesa nazionale.

3. In tema di tutela del segreto valgono le disposizioni previste all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. I membri del Comitato sono tenuti al vincolo del segreto relativamente alle informazioni acquisite ed alle iniziative assunte.

4. Gli atti del Comitato parlamentare di controllo e vigilanza sui poteri di guerra e di emergenza sono coperti dal segreto.

Art. 11.

(Situazioni di crisi, emergenza e guerra)

1. In caso di aggressione internazionale:

a) le Camere deliberano lo stato di guerra, su iniziativa del Governo, e conferiscono allo stesso i poteri necessari per assicurare la difesa contro l'aggressione;

b) il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

2. Lo stato di guerra cessa appena vengono meno i presupposti della deliberazione.

3. In caso di pericolo di imminente aggressione, il Presidente del Consiglio dei Ministri - sentito il Comitato Interministeriale per la difesa nazionale - può comunque adottare in via d'urgenza, sotto la sua responsabilità, decreti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

4. Qualora non sussistano le condizioni per la deliberazione e la dichiarazione dello stato di guerra, la deliberazione dello stato di emergenza viene adottata dal Governo, previo parere non vincolante del Comitato Parlamentare di cui all'articolo 10 della presente legge, ove si verificano gravi minacce alla vita ed alla sicurezza della popolazione, all'indipendenza nazionale ed all'integrità dell'ordinamento costituzionale, non altrimenti fronteggiabili.

5. La dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 4 è formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Indipendentemente dalla deliberazione e dalla dichiarazione dello stato di guerra o

dello stato di emergenza, il Governo avvia ogni necessaria azione diretta a respingere l'aggressione in conformità con la «Carta delle Nazioni Unite» e con altri accordi internazionali e predispone ogni opportuna difesa preventiva al riguardo.

7. La deliberazione parlamentare dello stato di guerra determina:

a) i limiti entro i quali i competenti organi militari sono abilitati ad emanare bandi;

b) i criteri ed i limiti del ricorso, da parte del Governo, al controllo della stampa e sugli altri mezzi di informazione e sui mezzi di comunicazione.

8. La dichiarazione dello stato di guerra comporta l'applicazione della legge di guerra.

9. La dichiarazione dello stato di emergenza comporta l'esercizio dei necessari poteri dell'autorità civile e delle autorità militari.

10. Il trasferimento di poteri alle autorità militari può essere disposto soltanto nei casi di grave pericolo previsti al comma 4.

11. Le autorità civili e militari hanno il potere di emettere ordinanze nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dello Stato e nell'ambito dei criteri stabiliti nell'atto di dichiarazione dello stato di emergenza.

12. Nei casi di dichiarazione di guerra e di dichiarazione dello stato di emergenza e nei casi previsti al comma 7, il Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) esercita, senza potersi avvalere della facoltà di delega, la presidenza del Comitato Interministeriale per la difesa nazionale, di cui all'articolo 9 della presente legge - che assume le funzioni di Comitato Politico-strategico - quale organo decisionale per tutte le questioni riguardanti la difesa nazionale, durante il periodo in cui vige lo stato di guerra e di emergenza;

b) informa immediatamente il Comitato Parlamentare, di cui all'articolo 10 della presente legge, degli atti di direttiva assunti e delle attività svolte e tiene costantemente aggiornato il Presidente della Repubblica sulla situazione politico-militare;

c) impartisce direttamente al Capo di Stato Maggiore della Difesa disposizioni in merito all'impiego delle Forze Armate;

d) impartisce ai Ministri competenti le direttive definite in seno al Comitato Interministeriale per la difesa nazionale attinenti all'uso delle rispettive attribuzioni di intervento.